

## Anche per il photored è necessaria la preventiva taratura

**Autore:** Matranga Alfredo

**In:** Diritto civile e commerciale

E' quanto dichiarato dal GdP di Taranto con la sentenza in rassegna.

Ed infatti, il Giudice adito ha accolto il ricorso proposto da un automobilista multato a causa del presunto attraversamento di un incrocio col semaforo proiettante luce rosse, ritenendo che, anche dopo la modifica del C.d.S. - intervenuta nel 2003 - con cui è stato previsto che non è più necessaria la contestazione immediata in caso di attraversamento di un incrocio col semaforo indicante la luce rossa qualora l'accertamento dell'infrazione avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature, è necessario che le apparecchiature utilizzate siano state debitamente omologate ed opportunamente tarate.

In particolare, secondo il Giudice, al momento dell'accertamento l'apparecchiatura Photored, impiegata dal Comune di Massafra per il rilevamento dell'infrazione contestata, pare essere solo omologata e non opportunamente tarata: infatti il civico ente ha allegato una certificazione dalla quale si evince che verifiche e controlli sono stati eseguiti in data 30.06.06; nulla certificando della adeguata taratura tecnica dell'apparecchio, così come espressamente previsto dalla vigente normativa ed in particolare nella nota del Ministro Trasporti del 03.01.05; o quantomeno il comune opposto non ha fornito nella documentazione allegata la prova delle operazioni di taratura, nonchè la perfetta funzionalità del Photored utilizzato, limitandosi a certificare, per il tramite della ditta costruttrice, che verifiche e controlli sono stati eseguiti in data 30.06.06. Per il Giudice di Pace di Taranto, infatti, l'accertamento dell'infrazione realizza un momento irripetibile e solo la taratura, dal punto di vista tecnico, consente di accertare scientificamente se lo strumento utilizzato ha funzionato regolarmente o era affetto da una serie di errori che potrebbero aver inficiato la sua corretta funzionalità. In conclusione, secondo il GdP, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente omologate, ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed attendibilità siano preventivamente e periodicamente certificate e documentate da enti preposti a tali controlli, al fine di eliminare ogni ragionevole dubbio sulla certezza ed attendibilità dell'operazione.

AVV. \*\*\*\*\*

**REPUBBLIQA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL GIUDICE DI PACE DI TARANTO**

Dott. Francesco LIACI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 3030/07 RG, avente per oggetto:

**OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**

**TRA**

....., elettivamente domiciliato in Taranto alla via Pitagora 124, presso lo studio dell'avv.  
\*\*\*\*\*, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti; ricorrente

**CONTRO**

Comune di Massafra, rappresentato e difeso dal suo comandante di PM, come da memorie difensive in atti;

OPPOSTO

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

....., con ricorso depositato in data 29/03/01 proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione elevato dalla Polizia Municipale di Massafra nei suoi confronti in data 29.12.06 e notificatogli il 12.02.07 a mezzo del servizio postale, con il quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 146, comma 3 del codice della strada "poiché superava la linea di arresto dell'incrocio semaforizzato e proseguiva la marcia nonostante il semaforo proiettasse luce rossa", oltre la decurtazione di 6 punti. Eccepeva il ricorrente l'illegittimità del verbale per diversi motivi di nullità e/o irregolarità, anche della notifica, ma principalmente poiché l'accertamento della violazione dell'art. 146 era stato eseguito unicamente a mezzo di apparecchiatura Photored E 17A, non direttamente e completamente nella disponibilità senza la presenza simultanea dei Vigili Urbani, mancando anche la contestazione immediata e la prova della verifica e della taratura del photored utilizzato; e chiedeva per tali motivi, ed altri come in atti, l'annullamento dell'opposto verbale.

Veniva fissata con decreto, regolarmente notificato, l'udienza di comparizione delle parti, per il giorno 30.07.07,

il Comune di Massafra si costituiva in giudizio con proprio funzionario e provvedeva al deposito della documentazione prescritta dall'art. 23 della legge 689/81, unitamente ad una memoria difensiva, e contestava punto per punto le eccezioni dell'opponente; concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto. Compariva per il ricorrente il difensore costituito, che si riportava a

quanto dedotto, eccepito e concluso, chiedendo l'integrale accoglimento, con vittoria di spese.

Esaminati i documenti prodotti, ed esibiti, la causa veniva decisa all'udienza del 08.11.07, come da dispositivo, letto in udienza, riservando la motivazione in sentenza.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

rileva preliminarmente l'ammissibilità del ricorso.

Nel merito la domanda appare fondata e, come tale, merita accoglimento.

Il 13.08.03 con l'entrata in vigore della legge 214 dell'1.8.03, di conversione in legge, decreto legge 27.6.03 n.151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada", sono state introdotte importanti novità. L'art. 201 l bis, lett. b, innovando, ha stabilito che non è necessaria la contestazione immediata in caso di attraversamento di un incrocio indicante la luce rossa, specificando che, in tale fattispecie, non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento dell'infrazione avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate ed opportunamente tarate. Ma al momento dell'accertamento l'apparecchiatura Photored, impiegata dal Comune di Massafra per il rilevamento dell'infrazione contestata, pare essere solo omologata e non opportunamente tarata: infatti il civico ente ha allegato una certificazione dalla quale si evince che verifiche e controlli sono stati eseguiti in data 30.06.06; nulla certificando della adeguata taratura tecnica dell'apparecchio, così come espressamente previsto dalla richiamata vigente normativa ed in particolare nella nota del Ministro Trasporti del 03.01.05; o quantomeno il comune opposto non ha fornita nella documentazione allegata la prova delle operazioni di taratura, nonché perfetta funzionalità del Photored utilizzato, limitandosi a certificare, per il tramite della ditta costruttrice, che verifiche e controlli sono stati eseguiti in data 30.06.06. Infatti l'accertamento dell'infrazione realizza un momento irripetibile e solo la taratura, dal punto di vista tecnico, consente di accertare scientificamente se lo strumento utilizzato ha funzionato regolarmente o era affetto da una serie di errori che potrebbero aver inficiato la sua corretta funzionalità. Pertanto non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente omologate, ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed attendibilità siano preventivamente e periodicamente certificate e documentate da enti preposti a tali controlli, al fine di eliminare ogni ragionevole dubbio sulla certezza ed attendibilità dell'operazione.

In proposito anche il Ministero è intervenuto precisando che le Amministrazioni che utilizzano tali apparecchiature automatiche sono tenute a far eseguire verifiche e tarature con cadenza almeno annuale a supporto della loro corretta funzionalità. Ed anche la più recente giurisprudenza è concorde sulla necessità di sottoporre a taratura periodica la strumentazione per il rilevamento automatico di infrazione

al semaforo rosso

(Giudice di pace di Taranto n. 4269 del 27.10.04 e Giudice di pace di Lecce). Tale preventivo controllo risulta ancora più indispensabile se si considera che l'accertamento automatico mediante fotogrammi dell'attraversamento della linea di arresto a semaforo rosso costituisce momento di accertamento irripetibile, ed in assenza di idonea procedura di taratura la sua operazione non pare sufficiente ed idonea a provare senza alcun ragionevole dubbio la fondatezza dell'accertamento amministrativo. Nel ricorso in esame, invece, l'accertamento dell'infrazione si basa esclusivamente sulle risultanze dei due fotogrammi, di cui nel primo il veicolo in oggetto non sembra ancora aver superato interamente la linea di arresto; mentre l'altro non permette assolutamente la lettura della targa, in dispregio alla richiamata normativa. Pertanto il verbale di accertamento risulta illegittimo.

Ed anche il Ministero dell'Interno, con la circolare 51/04 del 25.6.2004, inviata a tutti i Prefetti, ha ritenuto "i verbali di accertamento della violazione prevista all'art. 146, comma 3, del codice della strada, effettuati in modalità automatica (e cioè senza la presenza dell'organo accertatore), per i quali è stato presentato ricorso, annullabili, li Ministero dell'interno ha sottolineato che l'annullabilità dei verbali trova "conferma nella circostanza che i dispositivi in esame erano omologati solo per essere utilizzati come strumenti di ausilio per l'accertatore, consentendo una più agevole identificazione dei trasgressori mediante chiara lettura e conseguente trascrizione delle targhe dei veicoli che erano serviti a commettere le violazioni". Anche a voler tener conto, comunque, della nuova omologazione, nonché della successiva verifica certificata dalla ditta costruttrice, non può sottacersi che la stessa normativa prevede, fra le altre condizioni perché l'apparecchiatura possa essere utilizzata senza la presenza dell'organo di polizia, la verifica della corretta funzionalità dell'apparecchiatura fotografica utilizzata, mediante la sua taratura. E dalla documentazione depositata dal comune opposto non si evince né la prova della sua avvenuta taratura, con quale organo abbia provveduto al suo scientifico accertamento di perfetta funzionalità. Tale verifica risulta quindi determinante poiché, assumendo il valore di fede pubblica, solo consentirebbe l'applicazione delle pesanti sanzioni previste dalla legge.

Dalle foto e dalla documentazione depositata dal Comune di Massafra non vi è né la completa certezza della responsabilità del ricorrente, neanche la prova piena e rigorosa, ai sensi dell'art. 23 della L.689/81, che il ricorrente abbia quindi superato la linea di arresto con il segnale rosso. Qualche ragionevole dubbio permane poi sulle condizioni di non oscurabilità del dispositivo da parte di terzi e sulla sua altezza minima di almeno 2,20 m. Pertanto il verbale impugnato, attestante fatti non costatati direttamente dagli agenti, non gode di fede privilegiata e pertanto incombeva alla PM l'onere della prova del superamento della linea d'arresto con il segnale rosso. Per le suesposte ragioni, alla luce di tali principi, in accoglimento della domanda, ritenuti assorbiti tutti gli altri motivi di nullità eccepiti dal ricorrente, si annulla l'opposto verbale e tutti gli atti dipendenti dal verbale medesimo perché l'Amministrazione Comunale di Massafra non ha assolto all'obbligo, che pur competeva ad essa, di dimostrare di aver agito bene nell'accertamento dell'infrazione al CdS. e non ha fornito in modo pieno la prova della responsabilità dell'opponente. Per quanto attiene alle spese di lite, la Suprema Corte ha statuito che "in tema di regolamento delle spese processuali, giusti motivi per la compensazione delle spese (art. 92 cpc) non solo possono sussistere anche nei confronti della parte vittoriosa, atteso che non presuppongono necessariamente la reciproca

soccombenza, ma corrispondono ad una valutazione discrezionale del Giudice della massima ampiezza, non necessitando di specifiche enunciazioni, con conseguente incensurabilità di tale potere (Cassaz. 04.01.1975 n. 79). Sussistono quindi motivi di giustizia sostanziale per la compensazione delle spese.

**P.Q.M.**

il Giudice \*\*\*\*\* di Taranto, dr. \*\*\*\*\*, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da \*\*\*\*\* nei confronti del Comune di Massafra, in persona del suo sindaco pt, con ricorso depositato il 29.03.07, così provvede:

- a) accoglie il ricorso e annulla il verbale 5062H120061V elevato in data 29.12.06 dalla Polizia Municipale di Massafra, nonché tutti gli atti del verbale medesimo dipendenti.
- b) compensa integralmente le spese di giudizio sussistendo giusti motivi.

Così deciso in Taranto, 21.11.2007

<https://www.diritto.it/anche-per-il-photored-e-necessaria-la-preventiva-taratura/>